

DONAZIONI

In un fallimento si revocano anche gli atti di donazione

Gli atti di donazione posti in essere antecedentemente alla dichiarazione giudiziale di fallimento possono essere oggetto di revoca da parte dell'imprenditore?

Ai sensi dell'art. 64 della Legge fallimentare "sono privi di effetto, rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante".

In altri termini, gli atti gratuiti (ogni libera attribuzione di un vantaggio patrimoniale disposta da un soggetto a favore di un altro senza riceverne un corrispettivo, in assenza di obbligo giuridico), compiuti nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, sono inefficaci: la gratuità dell'atto determina un danno per i creditori concorsuali, che è presunto dal nostro ordinamento, senza che vi sia alcuna possibilità di fornire prova contraria.

Questo meccanismo fa sì che non assuma alcun rilievo lo stato soggettivo dell'imprenditore (poi fallito): l'inefficacia opera anche se egli non era ancora imprenditore commerciale quando ha posto in essere l'atto gratuito ed anche se non era ancora insolvente. Allo stesso modo è irrilevante lo stato soggettivo di chi riceve la donazione: non importa se fosse consapevole dell'esistenza di creditori o, addirittura, del fatto che il donante fosse im-

prenditore commerciale. Nel caso in cui il bene sia stato, nel frattempo, trasferito a terzi, bisogna distinguere se tale trasferimento è avvenuto a titolo oneroso (dietro pagamento di un prezzo) o a titolo gratuito: in quest'ultimo caso, il terzo deve restituire il bene, mentre nel primo caso, il terzo può tenere il bene dimostrando di esser stato in buona fede quando lo ha ricevuto.

Nel caso in cui l'imprenditore, poi fallito, abbia pagato il debito di un terzo, si presume che l'atto sia stato compiuto gratuitamente, nella misura in cui ha pagato un debito non suo e non ha ricevuto, in cambio, una controprestazione: nel giudizio volto a far dichiarare l'inefficacia dell'atto, incombe al creditore beneficiario del pagamento l'onere di provare che l'imprenditore che ha compiuto il pagamento perseguiva anche un interesse proprio.

Alla disciplina sopra descritta si sottraggono i regali d'uso, vale a dire le donazioni di modico valore (compiute in occasione di compleanni, matrimoni, ricorrenze varie), gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale (il pagamento di un debito di gioco o prescritto) e gli atti compiuti a scopo di pubblica utilità che realizzano un principio di ampia solidarietà umana e sociale (come le erogazioni benefi-

che).

Si precisa che non viene considerato atto compiuto in adempimento di un dovere morale la costituzione di un fondo patrimoniale, trattandosi di atto meramente facoltativo. In tutti questi casi, è necessario che vi sia proporzione tra la donazione ed il patrimonio dell'imprenditore, valutata con riguardo al patrimonio dell'imprenditore al momento in cui l'atto era posto in essere, al netto delle passività allora esistenti. L'esercizio dell'azione spetta al curatore fallimentare, su cui incombe l'onere di dimostrare la gratuità dell'atto ed il suo compimento in periodo sospetto. Il curatore può far valere questa inefficacia apprendendo direttamente i beni che ne costituiscono l'oggetto, se questi si trovano ancora nella disponibilità del fallito, oppure incardinando una causa che si concluderà con sentenza che dichiara, o meno, l'inefficacia dell'atto.

A seguito di sentenza che accoglie la domanda del curatore, questi può procedere al realizzo del bene ed alla distribuzione del ricavato ai favore dei creditori concorsuali. Vale la pena precisare che l'azione esperibile dal curatore è imprescrittibile, nel senso che il suo esercizio non ha limite temporale.

Avv. Luciana Cipolla
La Scala Studio Legale

LAVORO

La malattia può interrompere le ferie

La malattia insorta nel periodo delle ferie ne sospende il decorso?

Nel caso in cui l'evento morboso si verifichi durante il godimento delle ferie, "l'effetto sospensivo sul periodo feriale non ha valore assoluto; dipende dalla compatibilità del singolo stato morboso con l'essenziale funzione di riposo, recupero delle energie psico-fisiche e ricreazione, propria delle ferie" (Cass. 6/04/2006 n. 8016). Ne deriva che nel caso di insorgenza della malattia nel corso del godimento delle ferie, il lavoratore che intenda commutare la sua assenza da ferie a malattia dovrà osservare tutti gli adempimenti: comunicare lo stato di malattia e l'eventuale nuovo recapito, munirsi del certificato di malattia (ora "protocollo"), essere reperibile nelle fasce orarie. Nel contempo il datore di lavoro ha la facoltà di accertare lo stato di malattia e l'eventuale compatibilità con la funzione propria delle ferie. Al contrario, riconosciuta l'incompatibilità della malattia con la funzione delle ferie, dovrà concedere l'utilizzo del periodo feriale in un diverso periodo.

Dott.ssa Lisa Alborno
Studio Alborno
Consulenti del lavoro

SOCIETÀ

Come recuperare il maltolto del socio "furbo"

Sono socio di una Srl composta da 4 persone, ognuna con il 25% delle quote e poteri amministrativi disgiunti. Nell'ultimo anno, uno dei soci ha acquistato beni e servizi pagandoli sia tramite carta di credito aziendale che a mezzo bonifico dal conto aziendale. Tali beni e servizi sono squisitamente per uso personale, consegnati addirittura presso il suo domicilio che non è la sede legale dell'azienda per evitare che gli altri soci ne venissero a conoscenza. Addirittura, sono stati pagati alberghi, ristoranti, viaggi di piacere con la famiglia. Come dobbiamo comportarci per contestare tale appropriazione indebita ed ottenere un risarcimento da questo socio?

Il recupero dei crediti liquidi, esigibili e ben determinati nel loro ammontare può essere operato tramite delle compensazioni, comunicate a controparte, senza incorrere in alcuna fattispecie di reato.

Potrete comunicare il trattamento dell'intero importo incassato, sino a concorrenza del vostro credito che deve essere documentato e che non deve essere contestato da controparte.

Avv. Barbara Sartirana
Studio Legale
Avv. Barbara Sartirana

FOTOVOLTAICO

Pannelli solari niente catasto per quelli di casa

Ho installato un impianto fotovoltaico sul tetto di casa mia. Lo devo accatastare?

Con circolare 31892 del 22/06/2012 l'Agenzia del Territorio ha chiarito i criteri per l'accertamento degli immobili che ospitano impianti fotovoltaici e quando sussista l'obbligo di accatastamento con attribuzione della rendita. Per gli impianti integrati o parzialmente integrati e per gli impianti realizzati su aree di pertinenza comuni o esclusive di fabbricati censiti al catasto urbano, non sussiste l'obbligo di accatastamento, in quanto assimilabili ad impianti di pertinenza dell'immobile principale, destinati, pertanto, prevalentemente, ai consumi domestici.

Non sussiste l'obbligo di accatastamento se è soddisfatto anche solo uno dei requisiti: potenza non superiore a 3Kw; potenza non superiore a 3 volte il numero di unità le cui parti comuni sono servite dall'impianto; per gli impianti al suolo, il volume della zona occupata è inferiore a 150 mc.

Per tutti gli altri impianti è necessario l'accatastamento in categoria D/1 con attribuzione di rendita catastale.

Geom. Michele Comunian
Studio tecnico Comunian

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

Email: info@professionisti.it